

## IN QUESTO NUMERO

- Proroga termine presentazione dichiarazione IMU.
- Proroga termine per la comunicazione delle base dati all'AgID da parte delle società partecipate.
- Patto di Stabilità interno: comunicazione degli importi relativi ai pagamenti da escludersi dal PSI.
- Autorità Anticorruzione: Applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- Autorità Anticorruzione : indicazioni sulle modalità di trasmissione e comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera in applicazione dell'art.37 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90.
- Agenzia delle Entrate: Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 - Circolare n. 27 del 19 settembre 2014.
- Agenzia delle Entrate: pagamento online delle marche da bollo prende il via il progetto "@e.bollo".
- Cassa Depositi e Prestiti: Rinegoziazione dei prestiti degli Enti Locali.
- Ministero dell'Interno Comunicato del 17 settembre 2014 relativo al termine per l'adozione di salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2014.
- Occupazione abusiva di immobili: non può essere richiesta la residenza, né l'allacciamento ai pubblici servizi.

Proroga termine presentazione dichiarazione IMU.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rende noto che è stato firmato il 23 settembre 2014, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che differisce dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014 il termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC» - relativa agli anni 2012 e 2013 - previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto 26 giugno 2014.

Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Proroga termine per la comunicazione delle base dati all'AgID da parte delle società partecipate.

L'Agenzia per l'Italia Digitale, rende noto che le società partecipate possono comunicare fino a mercoledì 1 ottobre 2014 all'AgID l'elenco delle proprie basi dati.

AgID manterrà quindi on line la procedura sul proprio sito.

Rimangono inoltre disponibili le domande frequenti con tutti i chiarimenti tecnici.

A partire dal 2 ottobre 2014 la procedura non sarà più in linea ed entro il 15 novembre sarà pubblicato il catalogo delle basi dati pervenute.

L'obbligo di comunicazione delle base

dati deriva da quanto previsto dall'art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 lo scorso 11 agosto 2014 che prevede l'obbligo da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (in modo totalitario o prevalente) di comunicare all'Agenzia per l'Italia digitale l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

Ulteriori informazioni su:  
<http://basidati.agid.gov.it/>

Patto di Stabilità interno : comunicazione degli importi relativi ai pagamenti da escludersi dal PSI

La ragioneria Generale dello Stato, rende noto che attraverso la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti è possibile comunicare gli importi relativi ai pagamenti da escludere dal PSI ai sensi del Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 133 art. 4, comma 6.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del DL 133 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015.

L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente

all'anno 2015.

I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità.

Inoltre il comma 6 del citato dl 133 prevede che :

*per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>»*

*della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.*

Ulteriori informazioni su:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/notizie/dettaglio.xhtml?id=61>

Autorità Anticorruzione: Applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Con determinazione n. 2 del 2 settembre 2014, l'ANAC, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sul sistema di qualificazione ex art. 6, comma 7, lett. m), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ha rilevato l'esistenza di alcuni profili di criticità in ordine all'applicazione del combinato disposto

dell'art. 38, comma 1, lett. b), del Codice con l'art. 78 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice antimafia".

Tra i requisiti di carattere generale occorrenti per il conseguimento dell'attestato di qualificazione di cui all'art. 40 del Codice dei contratti, è richiesta - ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b) dello stesso Codice, richiamato dall'art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 - l'assenza della pendenza del procedimento "per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società".

La Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965 n. 575, richiamate dal citato articolo 38, comma 1, lett. b), sono state abrogate per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011 e, pertanto, i richiami normativi contenuti nello

stesso art. 38 a tali fonti, devono ritenersi sostituiti con le nuove disposizioni in materia.

In particolare l'art. 3 della Legge. n. 1423/1956 deve intendersi sostituito dall'art. 6 (tipologia delle misure e loro presupposti) del D.Lgs. n. 159/2011, mentre l'art. 10 della Legge n. 575/1965 deve intendersi sostituito dall'art. 67 (effetti delle misure di prevenzione) dello stesso decreto legislativo.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l'art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 e sulla base delle abrogazioni disposte dal D.Lgs. n. 159/2011, non può ottenere l'attestato di qualificazione l'impresa nei cui confronti sia accertata:

- la pendenza del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011;
- oppure
- la sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto legislativo.

Posto che tra le norme intervenute e quelle previgenti (sopra indicate) non sussiste una completa sovrapposibilità, è sorta l'esigenza di un coordinamento tra l'art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti e le richiamate disposizioni del Codice antimafia, al fine di risolvere alcuni profili di criticità sorti in ordine all'applicazione delle norme stesse nell'ambito del sistema di qualificazione.

Ai fini di tale coordinamento occorre sottolineare che le disposizioni del Codice antimafia (ed in particolare, per gli aspetti che qui rilevano, quelle del Libro II, entrate in vigore il 13 febbraio 2013 a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218 nella G.U. del 13 dicembre 2012) costituiscono ius superveniens rispetto al Codice dei contratti ed alla relativa disciplina attuativa (recata dal Regolamento).

Esse, inoltre, non si limitano ad una mera ricognizione del contenuto delle norme che hanno sostituito (art. 3 Legge n. 1423/1956 e art. 10 Legge n. 575/1965) ma lo innovano attraverso l'espressa inclusione degli attestati di qualificazione in seno all'art. 67 citato.

Deve ritenersi, pertanto, che il Codice antimafia - pur non prevedendo l'abrogazione espressa del citato art. 38, il quale continua quindi ad esplicare i propri effetti - abbia senz'altro innovato la disciplina dettata da tale disposizione, con particolare riferimento agli aspetti di seguito indicati.

Il testo integrale del provvedimento è reperibile su:

[http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=5895](http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5895)

Autorità Anticorruzione : indicazioni sulle modalità di trasmissione e comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera in applicazione dell'art.37 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90.

Alla luce delle modifiche introdotte all'art. 37 del D.L. n. 90/2014 in sede di conversione in legge n. 114/2014, l'ANAC fornisce le seguenti indicazioni al fine di standardizzare gli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e di consentire un avanzamento spedito dell'attività istruttoria da parte dell'ANAC.

1. Documentazione da inviare ai sensi del comma 1 dell'art. 37 Legge n. 114/2014.

Le Stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrale della perizia di variante, del progetto esecutivo e degli altri atti richiesti dal primo comma dell'art. 37 legge n. 114/2014 (atto di validazione e relazione del Responsabile del procedimento).

In particolare, la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:

- quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
- verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
- relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del dPR 207/2010;

nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l'entità delle modifiche apportate al progetto.

La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall'art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010. L'atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo.

In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all'ANAC il provvedimento di approvazione della variante.

L'intera documentazione deve essere inviata al protocollo dell'ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).

2. Coordinamento con previgenti obblighi di Comunicazione all'Osservatorio.

In considerazione del rinvio operato in premessa dall'art. 37 legge n. 114/2014 all'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e del disposto del secondo comma dell'art. 37, si precisa che:

a. Per le varianti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 37 legge n. 114/2014 (di importo superiore al 10% del valore del contratto, relative ad appalti di importo superiore alla soglia comunitaria) i dati sintetici devono continuare ad essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla stregua di quanto è avvenuto sino ad oggi in osservanza ai Comunicati del Presidente della soppressa AVCP del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del

22 ottobre 2013;

b. In relazione agli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, per le varianti non soggette all'applicazione dell'art. 37 comma 1 legge n. 114/2014, in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo contrattuale, valgono gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;

c. Per le tipologie di varianti non contemplate dall'art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 (varianti ex art. 132, comma 1, lett. a] ed e] e comma 3, secondo periodo, nonché ex art. 205 del Codice dei contratti pubblici) i dati sintetici devono continuare ad essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla stregua di quanto è avvenuto sino ad oggi in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;

d. Con riguardo agli adempimenti prescritti dal comma 2 dell'art. 37 legge n. 114/2014, al fine di risolvere gli attuali disallineamenti rispetto ai Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e seguenti, si specifica quanto segue:

- L'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici dei dati sulle varianti si intende assolto mediante la compilazione delle scheda variante del sistema informativo, nei limiti e con le modalità indicate all'art. 7 co. 8 del Codice dei contratti pubblici e nei Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e ssgg;

- Resta immutata la soglia minima di importo stabilita nel Comunicato della

soppressa AVCP del 22 ottobre 2013, per cui le varianti da comunicare sono quelle relative ad appalti di importo superiore a Euro 40.000; perdura, altresì, la ripartizione di competenze stabilita dai precedenti comunicati in materia di raccolta dei dati tra Osservatorio centrale e sezioni regionali;

- Il termine temporale per la comunicazione dei dati della variante, indicato in 60 giorni nei precedenti Comunicati della soppressa AVCP, è ora ridotto a 30 giorni in conformità al disposto dell'art. 37 legge n. 114/2014

3. Ambito di applicazione dell'obbligo di trasmissione ai sensi dell'art. 37, comma 1 legge n. 114/2014.

Al fine di una maggiore completezza ed efficacia dell'attività di vigilanza, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono comunque tenute a trasmettere all'ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici la documentazione di cui all'art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell'importo contrattuale) nei seguenti casi:

a. nel caso in cui il superamento del 10% è determinato dalla concorrenza di più tipologie di variante, purchè almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell'art. 37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art. 132 comma 1 lett. b e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex

art. 132, comma 1 lett. c e 205 del Codice dei contratti pubblici);

b. nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l'effettuazione di lavori e l'importo di questi ultimi sia superiore alla soglia comunitaria;

c. per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;

d. per le varianti plurime relative ad un medesimo appalto, qualora il loro importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall'approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10%.

4. Organo competente per la trasmissione della documentazione di variante all'ANAC.

L'organo competente per la trasmissione delle varianti all'ANAC nei casi previsti dalla norma e dal presente Comunicato è il Responsabile del procedimento, che ne risponde ai sensi dell'art. 6 comma 11 del Codice. In particolare, il mancato o parziale adempimento dell'obbligo di invio della documentazione richiesta è passibile di sanzione di importo sino ad Euro 25.822. La trasmissione di documenti o informazioni non veritiere (con particolare riguardo a quanto riportato nella relazione del Responsabile del procedimento) è passibile di sanzione pecuniaria di importo sino a 51.545 Euro.

Ulteriori informazioni su:

[http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=5894](http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5894)

Agenzia delle Entrate: Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 - Circolare n. 27 del 19 settembre 2014.

Con la circolare in oggetto vengono forniti chiarimenti circa gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.

In particolare, è previsto che:

"A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di

importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro."

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Agenzia delle Entrate: pagamento online delle marche da bollo prende il via il progetto "@e.bollo".

L'Agenzia delle Entrate, rende noto che sarà presto possibile pagare online le marche da bollo sulle richieste trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti.

Prende infatti il via il progetto "@e.bollo" grazie al quale sarà possibile versare l'imposta anche con carte di credito, di debito o prepagate.

Il servizio sarà operativo nei prossimi mesi, considerati i tempi tecnici necessari allo sviluppo delle procedure, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli intermediari che offriranno i servizi di pagamento, sulla base delle linee guida e delle specifiche tecniche elaborate dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il progetto prevede, in una seconda fase, anche l'attivazione di procedure

di pagamento della marca da bollo digitale per le richieste e per i relativi atti scambiati tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni via posta elettronica.

A partire dai prossimi mesi l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale pubblicheranno l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni che progressivamente attiveranno i servizi e quello degli intermediari che forniranno il servizio di pagamento e di emissione della "marca da bollo digitale".

Inoltre, sarà a breve disponibile sul sito internet delle Entrate una guida operativa dedicata ai contribuenti.

Ulteriori informazioni su:  
[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Cassa Depositi e Prestiti:  
Rinegoiazione dei prestiti degli Enti Locali.**

La Cassa depositi e prestiti, rende noto che è stata avviata un'operazione che riguarda i prestiti ordinari a tasso fisso di Comuni e Province, che si inquadra nell'ambito delle iniziative di supporto agli enti locali per la gestione attiva del debito che Cassa depositi e prestiti ha posto in essere nel corso degli anni.

Gli Enti locali che decideranno di aderire al programma potranno, tra l'altro, estendere il periodo di rimborso dei mutui, con il reperimento di risorse stimabili complessivamente fino a 2,3 miliardi.

Le richieste di rinegoiazione potranno essere inoltrate a CDP, attraverso il sito web [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it).

Ulteriori informazioni su:  
<http://www.cassaddpp.it/media/comunicati-stampa/cdp-ed-enti-locali-rinegoiazione-prestiti.html>

**Ministero dell'Interno Comunicato del 17 settembre 2014 relativo al termine per l'adozione di salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2014.**

Il Ministero dell'Interno, rende noto che a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014, l'adempimento relativo alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio diventa superfluo.

L'adozione del provvedimento di cui all'art. 193 del TUEL deve essere predisposto pertanto solo da parte degli enti che abbiamo approvato il bilancio di previsione 2014 entro il mese di agosto. Gli Enti che approvano il bilancio di previsione dopo tale data possono attestare la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio.

Occupazione abusiva di immobili: non può essere richiesta la residenza, nè l'allacciamento ai pubblici servizi.

Publicata il 1° settembre 2014 la circolare n.14 del Ministero dell'Interno con cui si stabilisce che chiunque occupi abusivamente un immobile senza averne diritto, non può richiedere la residenza, nè l'allacciamento ai pubblici servizi.

Lo scopo è quello di arginare il fenomeno delle occupazioni abusive degli immobili.

La norma, in ottemperanza all'art. 5 del decreto-legge 47/2014, prevede che il cittadino dovrà attestare, sotto forma di atto notorio, il titolo di occupazione dell'immobile presso cui si trasferisce, corredato delle informazioni necessarie al fine di verificare l'autenticità delle dichiarazioni rese.

Il modello potrà essere presentato all'Ufficio Anagrafe del Comune a mano, per raccomandata, per fax o per via telematica.

Ulteriori informazioni su:  
<http://www.lineaamica.gov.it/notizie/occupazione-abusiva-immobili-nuova-dichiarazione-cittadino>